

DECRETO 15 marzo 2000.

Costituzione dell'ufficio unico elettorale per le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 2000 con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla designazione dei componenti dell'ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un vice avvocato generale dello Stato come presidente nonché due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è composto come segue:

avv. Giuseppe Stipo, vice avvocato generale dello Stato, presidente;

avv. Cinzia Melillo, avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio;

avv. Tito Varrone, avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 15 marzo 2000

L'Avvocato generale: SACCHETTO

00A3162

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 6 marzo 2000, n. U di G. MOT n. A9 - prot. n. 513/4915/10.

Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Modalità di rilascio del certificato provvisorio. Modalità per la dichiarazione del consulente. Obblighi del consulente.

Ai dirigenti coordinatori
Ai centri prova autoveicoli
Agli uffici provinciali M.C.T.C.
All'assessorato trasporti turismo comunicazioni della regione Sicilia - Direzione trasporti
Ai Commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile
Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti
All'Ispecl
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alle Associazioni autotrasportatori
Alla Assocarri
Al Sunfer
Alla Confcommercio
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Federchimica
Alla Associazione italiana commercio chimico
All'Assogasliquidi
All'Assogpl
All'Unasca
Alla Federtaai
All'Asiac

0. INTRODUZIONE.

Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2000), che ha recepito nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, riguardante l'istituzione dei consulenti per trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia, ha stabilito alcune incombenze a carico dell'Amministrazione. Per attuare tali incombenze si rende necessario emanare alcune norme procedurali applicative, che sono lo scopo della presente circolare.

1. RILASCIO DEL CERTIFICATO PROVVISORIO DI CONSULENTE.

1.0. Introduzione.

Il decreto legislativo in oggetto, all'art. 7 (disposizioni transitorie e finali) prevede il rilascio di un certificato «provvisorio» per titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale, che dimostrino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del suddetto decreto, alla funzione di consulente. È evidente, visto l'art. 1, comma 1, sub-*b*), del decreto legislativo, che il certificato provvisorio possa essere richiesto anche dal legale rappresentante dell'impresa. I titolari di certificato provvisorio dovranno presentare la domanda per sostenere l'esame ai fini del conseguente rilascio del certificato definitivo, secondo modalità ed entro il termine, che verranno stabiliti con i decreti attuativi previsti dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.

1.1. Domanda di rilascio.

Chiunque — purché titolare o dipendente di impresa di cui all'art. 1, comma 1*a*), del decreto legislativo — intenda avvalersi di tale disposizione, potrà rivolgersi

istanza all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione della provincia in cui ha sede l'impresa, per il rilascio del certificato previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo, subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme al fac-simile di cui all'allegato 1 di questa circolare.

La suddetta dichiarazione, da allegare alla richiesta, va intesa come dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968 come integrato e modificato dall'art. 3, comma 10, della legge n. 127 del 1997 e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Nella domanda dovrà inoltre essere precisata la modalità, o le modalità, per cui il certificato viene richiesto (su strada, per ferrovia, od entrambe). Essa dovrà in particolare contenere in maniera dettagliata i seguenti dati ed informazioni:

dati anagrafici;

residenza - domicilio;

titolo di studio posseduto (esclusivamente per fini statistici);

indicazione della impresa, presso cui il candidato ha svolto le sue mansioni, in analogia a quelle previste dall'art. 4 del decreto legislativo, precisando inoltre la sede e l'attività dell'impresa stessa;

data di inizio rapporto;

tipo di rapporto con l'impresa (titolare, legale rappresentante, o dipendente);

tipologia delle materie pericolose trasportate, caricate o scaricate dall'impresa (classi, ordinali) e modalità di trasporto utilizzate (stradale, ferroviaria);

b) versamenti di L. 10.000 su c/c 90001 e di L. 40.000 su c/c 4028, per l'assolvimento delle imposte di bollo, (tariffa 1.7 della tabella allegata alla legge n. 870/1986 e successive modificazioni ed aggiornamenti); potranno essere utilizzati i bollettini prestampati reperibili presso gli uffici provinciali stessi.

1.2. Rilascio del certificato provvisorio.

L'ufficio provinciale cui viene rivolta l'istanza, esaminata la documentazione di cui al precedente punto 1.1., rilascia al richiedente il certificato provvisorio, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2.

Il certificato in questione dovrà essere completato, oltre che con le generalità della persona che ne ha fatto richiesta, con il numero di marca operativa, da indicare alla voce «certificato n.»; la validità è improrogabilmente limitata a diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ossia il 17 settembre 2001.

Le modalità di trasporto (su strada, o per ferrovia) per cui viene rilasciato il certificato, dovranno essere espressamente indicate nella, o nelle caselle, interessate. Dovrà perciò essere indicato «SI» per la modalità, o le modalità, per le quali viene rilasciato il certificato; ovvero «NO», in caso contrario.

Infine il certificato dovrà essere completato con la data, la firma del direttore o di chi ne fa le veci, il timbro tondo d'ufficio e quello dell'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale.

Il certificato dovrà essere redatto in due copie: la prima verrà consegnata al richiedente, la seconda resterà agli atti dell'ufficio.

2. MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL CONSULENTE DA PARTE DELLE IMPRESE.

2.0. Introduzione.

Come stabilito al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in oggetto, le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose debbono comunicare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile della provincia, in cui ha sede l'impresa stessa, il nominativo del proprio consulente, o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

2.1. Comunicazione del consulente.

Per ottemperare a tale incombenza, il capo dell'impresa dovrà presentare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, nella cui provincia ha sede l'impresa stessa, una comunicazione conforme allo schema di cui all'allegato 3.

Alla comunicazione dovrà essere allegata la copia del certificato (provvisorio o definitivo) di formazione del consulente; si rammenta che, come stabilito dal comma 8 dell'art. 5 del decreto legislativo, i certificati rilasciati da un altro Paese comunitario sono riconosciuti a tutti gli effetti senza alcuna formalità aggiuntiva.

La comunicazione da presentare all'ufficio provinciale M.C.T.C. dovrà essere redatta in due copie.

Nel caso la comunicazione venga spedita per posta raccomandata, il capo dell'impresa deve conservare ai propri atti la seconda copia della comunicazione, unitamente alla ricevuta dell'ufficio postale.

Nel caso invece che la dichiarazione venga presentata a mano, una copia resterà agli atti dell'ufficio provinciale ricevente, mentre l'altra verrà restituita all'interessato, dopo che l'ufficio provinciale vi avrà apposto una attestazione di ricevuta del seguente tenore:

«Presentata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di
in data



Il funzionario ricevente
.....».

2.2. Caso di imprese con più sedi.

Qualora l'impresa abbia la sede legale distinta dalla sede operativa e questa si trovi in altra provincia, la comunicazione dovrà essere presentata all'ufficio provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede operativa.

Qualora l'impresa disponga di più sedi operative, il capo dell'impresa dovrà esibire o trasmettere una comunicazione per ciascuna sede operativa (anche se ubicate nella stessa provincia) all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio; il consulente potrà anche essere il medesimo per tutte le sedi operative.

3. OBBLIGHI DEL CONSULENTE.

3.0. *Introduzione.*

Gli obblighi del consulente sono sanciti dall'art. 4 del decreto legislativo.

3.1. *Obblighi derivanti da attività ordinaria.*

Gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria del consulente sono indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto legislativo.

Il consulente è tenuto a redigere la relazione, di cui al comma 1 dell'art. 4, ed a consegnarla al capo dell'impresa «annualmente»; si precisa che tale termine deve essere inteso come «anno solare», quindi le relazioni — sempre che non intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico o scarico delle merci pericolose (comma 2, art. 4 del decreto legislativo) — dovranno essere consegnate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si precisa inoltre che eventi modificativi delle prassi dell'impresa, effettuati in attuazione delle proposte contenute nella relazione del consulente, non sono da ritenersi attinenti a quanto previsto al comma 2, art. 4 del decreto legislativo, e quindi non costituiscono motivo per la redazione di relazioni aggiuntive infrannuali.

Si precisa infine che, nel caso la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell'impresa, la relazione dovrà essere egualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l'ha predisposta.

3.2. *Obblighi derivanti da attività straordinaria.*

Gli obblighi relativi al presente paragrafo ricorrono nell'eventualità che, durante l'attività dell'impresa e relativamente alle operazioni di trasporto, carico o scarico, si verifichi un incidente.

In tale eventualità il consulente, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo, è tenuto a redigere una relazione di incidente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, nella quale dovrà analizzare le cause che hanno provocato l'incidente ed avanzare proposte con lo scopo di prevenire incidenti simili.

La definizione di «incidente» sarà contenuta nel decreto attuativo del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi in ottemperanza dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo.

La relazione di incidente è trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo, al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della M.C.T.C., anche al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione; gli stessi uffici provinciali M.C.T.C. ne terranno copia nel fascicolo dell'impresa.

Il capo dipartimento dei trasporti terrestri
FABRETTI LONGO

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 15 DEL 1968 COME INTEGRATO E MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 10 DELLA LEGGE N. 127/1997 E DALL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 403/1998.

Fac-simile della dichiarazione per il rilascio del certificato provvisorio di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2000, n. 40

Il sottoscritto nato a
il residente in via
titolo di studio: (da indicare
esclusivamente per fini statistici) consapevole delle responsabilità
penali ed amministrative conseguenti alle false dichiarazioni (art. 26,
legge n. 15/1968 ed art. 11, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998), dichiara sotto la propria responsabilità di
avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore
del D.Lgs., ad una funzione equivalente a quella prevista per il consu-
lente di cui al medesimo D.Lgs., presso la seguente impresa
..... (1), con sede (2),
in qualità di (3) dal (4);
precisa inoltre che la suddetta impresa svolge l'attività di
..... (5), che comporta (6) delle seguenti classi
o tipi di merci pericolose: (7) interessando
la modalità di trasporto (8).
Data
Firma (9)

- (1) Indicare la ragione sociale completa dell'impresa.
(2) Indicare la sede dell'impresa, tenendo conto, se ricorre il caso, di quanto precisato al punto 2.2. del testo della circolare.
(3) Precisare se «titolare», «legale rappresentante» o «dipendente».
(4) Precisare la data di inizio del rapporto di cui al punto precedente.
(5) Precisare l'attività dell'impresa.
(6) Indicare: «il trasporto» e/o «il carico» e/o «lo scarico» (delle merci pericolose successivamente indicate).
(7) Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:
a) classe 1, esplosivi;
b) classe 2, gas;
c) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
d) classe 7, materie radioattive;
e) prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223.
(8) Indicare se stradale, ferroviaria, od entrambe.
(9) Per l'autentica della firma è sufficiente allegare la fotocopia di un documento di identità.

ALLEGATO 2

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti
in concessione di

Certificato provvisorio di formazione per i consulenti
per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
(Art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40)

Certificato n.
Cognome:
Nome completo:
Luogo e data di nascita:
Nazionalità:
Firma del titolare:

Valido fino al 17 settembre 2001 per le imprese di trasporto di
merci pericolose, nonché per le imprese che effettuano operazioni di
carico o scarico connesse a tale trasporto, con sede sul territorio
italiano:

- su strada
 per ferrovia

Data



Il direttore
.....

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE DEL CONSULENTE

Intestazione
dell'impresa*All'Ufficio provinciale della
Motorizzazione civile e T.C.
di* (1)*Oggetto:* Comunicazione del consulente per trasporti di merci
pericolose.

Il sottoscritto, nato a,
il, in qualità di (2) della impresa (3),
con sede in, che effettua attività di (4),
ed effettua il (5) di merci pericolose delle seguenti
classi o tipi (6), mediante la modalità di
trasporto (7), comunica che il proprio consulente è:
il sottoscritto medesimo / ovvero (8):
il signor, nato a,
il titolare del certificato di formazione n.,
di cui si allega copia.

Data

Firma (9)

- (1) Indicare l'ufficio provinciale cui è diretta la dichiarazione.
(2) Precisare la qualifica rivestita nell'impresa (titolare, o legale rappresentante).
(3) Indicare la ragione sociale completa dell'impresa, indicando la sede, tenendo conto, se ricorre il caso, di quanto precisato al punto 2.2. del testo della circolare.
(4) Precisare la attività, o le attività, dell'impresa.
(5) Indicare una, o più, tra le seguenti voci: trasporto, carico, scarico.
(6) Indicare uno o più gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:
a) classe 1, esplosivi;
b) classe 2, gas;
c) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
d) classe 7, materie radioattive;
e) prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223.
(7) Indicare se stradale, ferroviaria, od entrambe.
(8) Usare la dizione che ricorre.

00A2944

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 marzo 2000

Dollaro USA	0,9715
Yen giapponese	103,71
Dracma greca	333,88
Corona danese	7,4467
Corona svedese	8,4225
Sterlina	0,62010
Corona norvegese	8,1705
Corona ceca	35,558
Lira cipriota	0,57544
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,00
Zloty polacco	3,9478
Tallero sloveno	202,8925
Franco svizzero	1,6126
Dollaro canadese	1,4282
Dollaro australiano	1,6038
Dollaro neozelandese	2,0124
Rand sudafricano	6,3050

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

00A3438

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALIProposta di riconoscimento della indicazione
geografica protetta «Fagiolo di Sorana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Fagiolo di Sorana» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla «Associazione dei piccoli produttori fagioli di Sorana - Il Ghiareto - Onlus», con sede in Pescia (Pistoia), frazione Sorana, via del Pozzo n. 2, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dai soggetti interessati.

Decorso tale termine, in assenza di dette istanze o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata ai competenti Organi comunitari ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Proposta di disciplinare di produzione dell'indicazione
geografica protetta «Fagiolo di Sorana»*

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Fagiolo di Sorana» è riservata alla granella secca, ottenuta da piante coltivate nella zona riconosciuta come tipica (di cui al successivo art. 3), che risponde alle condizioni ed ai requisiti previsti dal Reg. (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.